

P. 91686
18/04/2025

Terni 16.04.2025

Ai Direttori di Distretto USL Umbria 2

e, p.c.

Ai MMG, PLS e Medici CA

Oggetto: Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Rep. atti n. 35/CSR del 6 marzo 2025).

Con la presente si comunica che in data 6 marzo 2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome ha sancito l'Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell'Accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, rendendo esecutivo l'Accordo collettivo nazionale (ACN) di cui all'oggetto, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025 - Serie generale.

Nello specifico Il Nuovo ACN all'art 9 comma 5 prevede: ***"Per la dispensazione dei farmaci durante il servizio obbligatorio notturno a battenti chiusi verrà corrisposto l'importo indicato dalla vigente tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, a condizione che sulla ricetta risulti precisato dal medico del Servizio Sanitario Nazionale il carattere di urgenza di prescrizione e da parte della farmacia l'ora di presentazione della ricetta. La medesima procedura si applica alle farmacie rurali nell'orario diurno a battenti chiusi, se previsto da disposizioni regionali"***

A differenza di quanto disposto dalla precedente convenzione, **anche le ricette provenienti dalle guardie mediche dovranno indicare l'urgenza della prestazione, qualora sussista**, al fine di consentire il pagamento dell'importo per il servizio notturno.

Per quanto sopra, si invitano i prescrittori alla corretta compilazione delle ricette nel caso in cui sussista il carattere di urgenza.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Fausto Bartolini)

